

VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA PROVINCIALE

O G G E T T O:

#articolo 33, comma 1, della Legge provinciale 9 dicembre 1991, n. 24 "Norme per la protezione della fauna selvatica e per l'esercizio della caccia" e ss.mm.. Accoglimento della richiesta del Signor Marco Osti #di limitazione all'accesso per l'esercizio venatorio nei fondi agricoli.
#####

Il giorno **05 Agosto 2010** ad ore **10:30** nella sala delle Sedute
in seguito a convocazione disposta con avviso agli assessori, si è riunita

LA GIUNTA PROVINCIALE

sotto la presidenza del

#PRESIDENTE

#Lorenzo Dellai

#Presenti:

#VICE PRESIDENTE

#Alberto Pacher

##ASSESSORI

#Marta Dalmaso

###Lia Giovanazzi Beltrami

###Tiziano Mellarini

###Alessandro Olivi

###Franco Panizza

###Ugo Rossi

####Assenti:

##Mauro Gilmozzi

#Assiste:

#IL DIRIGENTE

#Giovanni Gardelli

Il Presidente, constatato il numero legale degli intervenuti, dichiara aperta la seduta

L'articolo 33, comma 1 della Legge provinciale 9 dicembre 1991, n. 24 "Norme per la protezione della fauna selvatica e per l'esercizio della caccia" e s.m. prevede la possibilità di limitare l'accesso per l'esercizio venatorio ai fondi agricoli laddove tale attività sia in contrasto con l'esercizio di attività di rilevante interesse economico, sociale o ambientale, ai sensi della L. 11 febbraio 1992 n. 157 "Norme per la protezione della fauna selvatica omeoterma e per il prelievo venatorio " e s.m. all'articolo 15, commi 3,4,5, 6 e 11.

In particolare:

- il comma 3 dell'articolo 15 della L. 11 febbraio 1992 n. 157 "Norme per la protezione della fauna selvatica omeoterma e per il prelievo venatorio " e s.m. precisa che il proprietario o conduttore del fondo interessato deve inoltrare la richiesta entro 30 giorni dall'approvazione del Piano faunistico. Stabilisce, inoltre, che la richiesta è esaminata entro 60 giorni;
- il comma 4 stabilisce che *“La richiesta è accolta se non ostacola l'attuazione della pianificazione faunistico-venatoria di cui all'articolo 10. È altresì accolta, in casi specificatamente individuati con norme regionali, quando l'attività venatoria sia in contrasto con l'esigenza di salvaguardia di colture agricole specializzate nonché di produzioni agricole condotte con sistemi sperimentali o a fine di ricerca scientifica, ovvero quando sia motivo di danno o di disturbo ad attività di rilevante interesse economico, sociale o ambientale.”*;
- il comma 4 stabilisce che *“Il divieto è reso noto mediante l'apposizione di tabelle, esenti da tasse, a cura del proprietario o conduttore del fondo, le quali delimitino in maniera chiara e visibile il perimetro dell'area interessata.”*;
- il comma 5 stabilisce che *“Nei fondi sottratti alla gestione programmata della caccia è vietato a chiunque, compreso il proprietario o il conduttore, esercitare l'attività venatoria fino al venir meno delle ragioni del divieto”*.

Il primo Piano faunistico provinciale è stato approvato dalla Giunta provinciale con propria deliberazione n. 1987 dell'11 agosto 2003. La durata di detto documento è fissata in cinque anni, secondo quanto stabilito dal piano stesso, ed è stato prorogato una prima volta fino al 31 dicembre 2009 (deliberazione di Giunta provinciale n. 1981 dell'8 agosto 2008) e successivamente fino al 31 dicembre 2010 con la deliberazione n. 3248 del 30 dicembre 2009. La proroga del Piano faunistico ha riaperto il termine di presentazione delle domande, come stabilito dal comma 3 dell'articolo 15 della L. 157/92 già richiamato.

Il sig. Marco Osti ha presentato richiesta di esclusione della caccia dai fondi rustici, ai sensi dell'articolo 33, comma 1 della l.p. 24/1991, con la nota indirizzata al Servizio Foreste e fauna del 19 gennaio 2010 a cui ha fatto seguito la comunicazione di avvio del procedimento del 23 febbraio 2010 n. prot. 761/11.10.3.

Le zone per le quali si chiede di vietare la caccia sono estese complessivamente su 10 ettari, in comune catastale di Spormaggiore.

Nella lettera del 19 gennaio 2010 il signor Marco Osti fa presente che la documentazione a supporto della richiesta è già stata fornita al Servizio Foreste e fauna con le note ricevute il 13 marzo 2008, il 29 agosto 2008 e il 6 novembre 2008.

Nella nota del 13 marzo 2008 il sig. Marco Osti dichiara che nei fondi indicati:

- svolge attività di “fattoria didattica” e che questa attività prevede la presenza durante

tutto l'anno di scolaresche che partecipano a visite guidate, organizzate anche in collaborazione con l'Ente Parco Adamello Brenta;

- svolge attività di “fattoria sociale” con presenza durante tutto l'anno di persone diversamente abili (inserite nel progetto “Biolavoromio” finanziato dalla Provincia Autonoma di Trento e realizzato in collaborazione con la Samuele Società Cooperativa Sociale di Trento);
- ospita “progetti formativi individuali” con stage in azienda in collaborazione con la Fondazione E. Mach, Istituto Agrario di San Michele all'Adige;
- ospita attività di svolgimento di tesi di laurea in materie agro-forestali-ambientali.

Nel dettaglio, la documentazione è costituita da:

- cartografia catastale con indicate le particelle fondiari di proprietà del sig. Marco Osti, per le quali si chiede l'esclusione dell'esercizio venatorio, site in loc. Rizzol-Vecchie, coltivate a frutteto e bosco e che interessano una superficie complessiva di 8 ettari;
- cartografia catastale con indicate le particelle fondiari di proprietà del F.A.I. (Fondo per l'Ambiente Italiano) condotte dal richiedente, per le quali si chiede l'esclusione dalla caccia, site in località Maso Fratton, coltivate a bosco e frutteto e che interessano una superficie complessiva di 2 ettari;
- determinazione del dirigente del Servizio Vigilanza e Promozione dell'Attività agricola n. 293 del 10 ottobre 2005 da cui risulta che l'azienda del richiedente è iscritta nell'elenco provinciale degli idonei all'esercizio dell'attività agrituristica;
- convenzione di tirocinio di formazione ed orientamento, stipulata tra il sig. Marco Osti e la Fondazione E. Mach di San Michele all'Adige;
- il formulario compilato dalla Società Cooperativa Sociale Samuele, in particolare per la parte relativa al coinvolgimento dell'azienda agricola di proprietà del sig. Marco Osti come sede di svolgimento di docenze tecniche, stage e tirocinio per inserimento lavorativo;
- copia dell'attestato di partecipazione del sig. Marco Osti al corso di formazione PSR “Formazione per tutor di fattorie didattiche” 14 febbraio - 16 maggio 2005, rilasciato il 13 marzo 2008 dal TCS srl -Centro di formazione professionale-;
- relativamente alle proprietà del F.A.I. (Fondo per l'Ambiente Italiano) di “Maso Fratton” e “Vallaia” sono stati trasmessi:
 - o copia del contratto di comodato d'uso di durata decennale stipulato tra il F.A.I. e il W.W.F. (Fondo mondiale della natura) e redatto il 28 novembre 2000 dal notaio Sergio Barenghi di Milano;
 - o dichiarazione del Presidente del WWF, delegazione del Trentino, Francesco Borzaga, che individua il sig. Marco Osti quale conduttore dei fondi “Maso Fratton” e “la Vallaia” di proprietà del F.A.I., affidati in comodato d'uso al WWF. Lo scopo dell'affidamento dell'incarico di conduttore è di “valorizzarne e tutelarne l'ambiente naturale” secondo il “Progetto di recupero dell'antico frutteto di Maso Fratton e del bosco Vallaia” allegato alla dichiarazione;

- per il progetto “Biolavoromio” della Società Cooperativa Sociale Samuele, Formulario del progetto (cod. 2007_3G.04.8) contenente indicazione sul numero di utenti previsti per lo stage (3) e sul numero di ore per ogni partecipante (480). I destinatari dell’intervento sono “tre persone in situazione di handicap certificato... a rischio di emarginazione sociale”; nota della Società Cooperativa relativa ai compensi indicativamente previsti per gli anni 2008 e 2009;
- per quanto riguarda le attività didattiche:
 - o nota del Parco Naturale Adamello Brenta (del 13 febbraio 2008) contenente il calendario di massima delle visite guidate presso l’Azienda del sig. Marco Osti da svolgersi nel corso del 2008 (27 classi per complessivi 559 bambini); consuntivo dell’attività svolta nel 2007 (6 giornate, in periodo estivo ed autunnale, per complessivi 211 bambini);
 - o nota dell’Istituto comprensivo di Scuola primaria e secondaria di I grado di Tuenno con richiesta di visita all’azienda per 3 classi (62 bambini) in diverse date dell’autunno inverno 2008/2009;
 - o nota dell’Istituto Agrario di San Michele all’Adige, del 6 ottobre 2008, relativa allo stage (tirocinio) di uno studente nel periodo 27-31 ottobre 2008.

Il giorno 29 settembre 2008 il personale dell’Ufficio faunistico del Servizio Foreste e fauna conduceva un sopralluogo nei fondi rustici indicati nella nota del sig. Marco Osti.

Il Servizio Foreste e fauna, valutata la documentazione già in possesso dell’Amministrazione, ha ritenuto di richiedere alcune informazioni per accertare il permanere delle condizioni descritte in precedenza o per rappresentare eventuali variazioni intervenute. In particolare è stato chiesto un aggiornamento delle informazioni relative al progetto “Biolavoromio” e allo svolgimento delle attività didattiche nell’anno 2009 ed eventualmente la previsione per il 2010. Inoltre, si è chiesto se permangano le condizioni descritte in merito al comodato d’uso delle particelle fondiari di proprietà del F.A.I..

Per quanto sopra, il procedimento è stato sospeso dal 3 marzo 2010 (nota n. 2452 del 3 marzo 2010) per riprendere il giorno di acquisizione delle integrazioni, per la presentazione delle quali è stato fissato il termine del 31 marzo 2010.

Il giorno 30 marzo 2010 il sig. Marco Osti ha fatto pervenire al Servizio Foreste e fauna le seguenti integrazioni:

- o dichiarazione del Presidente del WWF, delegazione del Trentino, Francesco Borzaga, del 29 marzo 2010 che conferma la precedente, ovvero che il sig. Marco Osti è il conduttore dei fondi “Maso Fratton” e “la Vallaia” a Spormaggiore. Tali fondi, di proprietà del F.A.I., sono stati affidati in comodato d’uso al WWF allo scopo di “valorizzarne e tutelarne l’ambiente naturale”;
- o nota della Società Cooperativa Sociale Samuele, firmata dal presidente, del 26 febbraio 2010 che, a fronte della positiva esperienza già maturata, chiede la prosecuzione della collaborazione;
- o certificazione della Società Cooperativa Sociale Samuele relativa al compenso percepito dal sig. Marco Osti per l’anno 2009, rilasciata il 28 febbraio 2010;

- nota del parco Naturale Adamello Brenta del 31 marzo 2009, firmata dal Direttore, che conferma l'incarico al sig. Marco Osti per visite didattiche presso l'azienda;
- preventivo di spesa indirizzato al Parco Naturale Adamello Brenta, firmato dal sig. Marco Osti, per le visite guidate in azienda da svolgersi nel 2010.

L'Associazione cacciatori trentini, ente gestore della caccia in provincia, è stata informata della richiesta, in quanto soggetto controinteressato, per acquisire eventuali osservazioni (nota del Servizio Foreste e fauna del 23 febbraio 2010 n. prot. 761/11.10.3), ma non ha fatto pervenire osservazioni.

Al termine dell'istruttoria è risultato che:

- il sig. Marco Osti svolge, tanto nei fondi di sua proprietà che in quelli di cui egli è conduttore, attività peculiari, di sicuro rilievo sia sociale che ambientale, che lo impegnano per un tempo considerevole. In campo sociale il sig. Osti partecipa ad un progetto di inserimento al lavoro di persone in situazione di handicap ed a rischio emarginazione ed è coinvolto in attività didattiche da diversi enti (Parco Naturale Adamello Brenta, Istituto Agrario di San Michele all'Adige e Istituto comprensivo di Scuola primaria e secondaria di I grado di Tuenno). In campo prettamente ambientale il sig. Osti è impegnato coi il F.A.I. (Fondo per l'Ambiente Italiano) e il W.W.F. (Fondo mondiale della natura) in un progetto di valorizzazione e tutela ambientale di Maso Fratton, per il quale ha un contratto di comodato d'uso;
- l'attività didattica e formativa, rivolta anche a persone con diversa abilità, è svolta sia nelle aree agricole che nelle aree boscate, tanto dell'azienda di proprietà del sig. Marco Osti quanto dei fondi di cui lo stesso è conduttore;
- l'esercizio dell'attività venatoria all'interno dell'azienda agricola di proprietà del sig. Marco Osti e all'interno dei fondi di cui egli è conduttore può essere di disturbo alle attività di interesse sociale e ambientale che vi sono svolte;
- l'eventuale divieto di esercizio venatorio nei fondi di proprietà del sig. Marco Osti o di cui lo stesso è conduttore non ostacola l'attuazione della pianificazione faunistico-venatoria. Infatti, da un lato l'estensione limitata (10 ettari di divieto rispetto ai circa 3000 ettari di estensione complessiva della riserva) e la posizione all'interno della riserva comunale di caccia dell'area di cui si chiede l'interdizione della caccia e dall'altro il tipo di pianificazione venatoria applicata in provincia di Trento, che opera su ambiti territoriali omogenei comprendenti più riserve comunali di caccia, rendono l'interdizione ininfluenza sull'aspetto in questione. Su questo specifico aspetto, l'Associazione cacciatori trentini non ha espresso osservazioni.

Tutto ciò premesso, si ritiene meritevole di accoglimento la richiesta del sig. Marco Osti di vietare l'esercizio venatorio all'interno dei terreni agricoli di sua proprietà e di quelli di cui è conduttore, come indicati nella domanda.

LA GIUNTA PROVINCIALE

- udita la relazione;
- visto l'articolo 33, comma 1 della l.p. 24/1991, che prevede la possibilità di limitare

l'accesso per l'esercizio venatorio ai fondi agricoli laddove tale attività sia in contrasto con l'esercizio di attività di rilevante interesse economico, sociale o ambientale;

- vista la L. 157/92 all'articolo 15, commi 3,4,5, 6 e 11;
- vista la deliberazione della Giunta provinciale n. 1987 dell'11 agosto 2003 che approva il primo Piano faunistico provinciale, per la durata di cinque anni;
- vista la deliberazione della Giunta provinciale n. 1981 dell'8 agosto 2008 che proroga la validità del Piano faunistico provinciale fino al 31 dicembre 2009;
- vista la deliberazione della Giunta provinciale n. 3248 del 30 dicembre 2009 che proroga la validità del Piano faunistico provinciale al 31 dicembre 2010;
- vista la richiesta di esclusione della caccia dai fondi rustici, ai sensi dell'articolo 33, comma 1 della l.p. 24/1991, presentata dal sig. Marco Osti con nota indirizzata al Servizio Foreste e fauna del 19 gennaio 2010;
- vista la comunicazione del Servizio Foreste e fauna di avvio del procedimento (n. 761/11.10.3 del 23 febbraio 2010);
- vista le dichiarazioni contenute nella note del sig. Marco Osti ricevute il 13 marzo 2008, il 29 agosto 2008 e il 6 novembre 2008 e la documentazione ad esse allegata;
- visti gli esiti del sopralluogo condotto dal personale del Servizio Foreste e fauna nei fondi rustici indicati nella nota del sig. Marco Osti il giorno 29 settembre 2008;
- vista la nota del Servizio Foreste e fauna (n. 2452/11.10.2 del 3 marzo 2010) con cui sono sospesi i termini del procedimento per l'acquisizione di ulteriori elementi informativi, fino al 31 marzo 2010, termine ultimo per far pervenire le integrazioni richieste;
- vista la documentazione integrativa inviata dal sig. Marco Osti al Servizio Foreste e fauna il giorno 30 marzo 2010;
- tenuto conto che l'Associazione cacciatori trentini è stata informata della richiesta in quanto soggetto controinteressato (nota del Servizio Foreste e fauna n. 761/11.10.3 del 23 febbraio 2010), ma che non ha fatto pervenire osservazioni;
- visti gli esiti della relazione istruttoria condotta dal Servizio Foreste e fauna;
- considerato che le attività svolte dal sig. Marco Osti sia nei fondi di sua proprietà che

in quelli di cui egli è conduttore hanno rilievo sociale, come nel caso particolare di quelle rivolte a favorire l'inserimento nel mondo del lavoro di categorie protette e, più in generale, nel caso di quelle che coinvolgono gli studenti di scuole di diverso ordine e grado;

- considerato che le attività svolte dal sig. Marco Osti sia nei fondi di sua proprietà che in quelli di cui egli è conduttore hanno rilievo ambientale, come nel caso degli interventi di riqualificazione ambientale di Maso Fratton.
- visto che l'attività didattica e formativa, rivolta anche a persone con diversa abilità, è svolta sia nelle zone agricole che nelle aree boscate, tanto dell'azienda di proprietà del sig. Marco Osti quanto dei fondi di cui lo stesso è conduttore;
- ritenuto che l'esercizio dell'attività venatoria possa essere di disturbo alle attività di interesse sociale e ambientale svolte;
- ritenuto che il divieto di esercizio venatorio nei fondi di proprietà del sig. Marco Osti o di cui lo stesso è conduttore non ostacoli l'attuazione della pianificazione faunistico-venatoria;
- a voti unanimi, espressi nelle forme di legge;

DELIBERA

- 1) di approvare la richiesta di vietare l'esercizio venatorio nei fondi di proprietà del sig. Marco Osti, nato a Spormaggiore il 14 settembre 1962, siti in C.C. di Spormaggiore, loc. Rizzol Vecchie, come risultano dalla cartografia allegata alla domanda del richiedente;
- 2) di approvare la richiesta di vietare l'esercizio venatorio nei fondi di proprietà del Fondo per l'Ambiente Italiano di cui il sig. Marco Osti, nato a Spormaggiore il 14 settembre 1962, è conduttore, siti in C.C. di Spormaggiore, loc. Maso Fratton, come risultano dalla cartografia allegata alla domanda del richiedente;
- 3) di stabilire che il divieto sia reso noto mediante l'apposizione di tabelle, esenti da tasse, a cura del proprietario o conduttore del fondo, le quali delimitino in maniera chiara e visibile il perimetro dell'area interessata;
- 4) di stabilire che l'esercizio dell'attività venatoria sia vietato a chiunque, compreso il proprietario o il conduttore, fino al venir meno delle ragioni del divieto;
- 5) di provvedere alla pubblicazione del presente atto sul Bollettino Ufficiale della Regione Trentino – Alto Adige.